



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 83 del 02-05-2020

Oggetto: RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE SITO IN LOCALITÀ COCCIANO LIMITATAMENTE AL SOLO COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI - NUOVO POSIZIONAMENTO DEI BANCHI ALIMENTARI E MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AREA MERCATALE

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri, del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date del 8, 9, 11, 22 marzo, 1, 10 e 26 aprile con i quali sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Rilevato che alla luce dei sopra citati provvedimenti, da ultimo il D.P.C.M. del 26 aprile art. 1 lettera z) è stato stabilito:

- *"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";*

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 61 del 12/03/2020 ad oggetto "NUOVE ED ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19" e le ordinanze successive con le quali sono state prorogate le misure adottate fino a nuove disposizioni legate all'emergenza per Covid-19 con le quali, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, il mercato era stato temporaneamente sospeso nella sua interezza, ivi compresa precauzionalmente, l'attività relativa ai banchi alimentari;

VISTA l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di riattivare l'area dedicata ai banchi alimentari predisponendo tutte le previste e necessarie misure anti-contagio da Covid 19;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario procedere ad una ricollocazione dei banchi alimentari al fine di garantire maggior tutela per esercenti ed avventori;

CONSIDERATO che tale ricollocazione è illustrata in maniera dettagliata nella allegata planimetria la quale forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

CONSIDERATO che si rende necessario includere tra le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, l'unico punto di ristoro presente nel sopra richiamato mercato settimanale, con la sola possibilità di vendita per asporto;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

La ripresa del mercato settimanale di Frascati, località Cocciano a decorrere da mercoledì 6 maggio 2020 e per i mercoledì seguenti e comunque fino a nuove disposizioni legate all'emergenza per Covid-19, con orario di vendita 8.30 – 14.00, limitatamente ai banchi dedicati alla vendita di generi alimentari ed al punto ristoro, al quale è consentita esclusivamente la vendita da asporto, con spostamento così come indicato nella planimetria allegata e relativo elenco degli operatori, senza che vi sia la sostituzione di eventuali operatori che non si presenteranno. Non saranno quindi effettuate operazioni di spunta. Non è consentito il consumo sul posto.

DISPONE

che siano rispettate le seguenti indicazioni:

1. Le disposizioni dei posteggi rispettino quanto indicato nella allegata planimetria;
2. E' obbligatorio indossare appositi dispositivi di protezione quali mascherine e guanti, sia per gli operatori che per i clienti;
3. Tra le persone in fila, deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno mt.1,00;
4. Gli operatori, nello svolgimento delle operazioni di vendita, devono garantire che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno mt. 1,00 fra i clienti;
5. Sarà cura degli operatori garantire che gli avventori rispettino la distanza interpersonale di almeno mt. 1,00 da altri clienti e dagli operatori stessi;
6. Sarà cura degli operatori mettere a disposizione presso i banchi e presso le casse, dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
7. È in ogni caso ammessa all'atto dell'acquisto una sola persona per nucleo familiare, ad eccezione di persone che per condizioni particolari, abbiano necessità di essere accompagnate;
8. E' in ogni caso vietata qualsiasi tipologia di assembramento di persone.

DISPONE INOLTRE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Alla S.T.S. Multiservizi Azienda Speciale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.